



## *Tribunale Civile e Penale di Trento*

### SEZIONE FALLIMENTARE

N. 14/2015 C.P.

#### IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr. G. AVOLIO  
Dr. M. ATTANASIO  
Dr. A. DE TOMMASO

PRESIDENTE  
GIUDICE rel.  
GIUDICE

& C. S.n.c., dopo aver presentato domanda di concordato con riserva, il 15 gennaio 2016, nel termine all'uopo assegnato, come successivamente prorogato, ha provveduto ad integrare la domanda.

Con provvedimento in data 28 gennaio 2016 questo Tribunale, evidenziando profili di inammissibilità della proposta, del piano e dei relativi allegati, ha fissato udienza ex art. 162, comma 1°, l. fall., in cui è comparsa la debitrice, che ha depositato osservazioni redatte dal commercialista che ha assistito la società nella predisposizione della proposta e dal professionista attestatore, ed il Pubblico Ministero, che ha domandato la dichiarazione di fallimento della società.

Il concordato proposto da & C. S.n.c. presenta la anomalia rappresentata dal fatto che esso, mentre prospetta la prosecuzione dell'attività di impresa, non destina i proventi di tale attività al soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Sebbene, infatti, il professionista attestatore affermi che *“il mantenimento dell'attività, se non migliorativo almeno permette di creare la liquidità necessaria per raggiungere gli obiettivi proposti in piano”*, le risorse che secondo la proposta sono destinate a sopperire al fabbisogno concordatario consistono esclusivamente in crediti (principalmente quello vantato nei confronti della società Isolriv in concordato, valorizzato nella proposta per circa 110 mila euro) ed in un apporto esterno, rappresentato dal ricavato della vendita di quote indivise di immobili in comproprietà dei soci, che gli stessi si sono impegnati a devolvere alla procedura. Del resto, il risultato dell'esercizio in corso e quelli degli esercizi successivi, quali esposti nel piano predisposto dalla debitrice, non appaiono tali da

consentire un pagamento dei creditori concorsuali (come osservato nel decreto del 28 gennaio, il *business plan* esposto dalla società registra un risultato d'esercizio positivo di una certa consistenza soltanto nel 2016 e solo per effetto della sopravvenienza attiva conseguente alla falciida concordataria, componente straordinaria destinata a non replicarsi negli esercizi successivi e che è quindi scarsamente significativa di una buona marginalità della gestione caratteristica; negli esercizi successivi, infatti, il risultato è positivo solo per poche migliaia di euro).

L'attestazione resa ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 2°, lett. b), l. fall., appare pertanto incongrua non solo rispetto a questi dati, ma, ancor prima, riguardo alle assunzioni del piano predisposto dalla debitrice, che affida l'attuazione della proposta, interamente, a risorse diverse dai flussi di cassa rinvenienti dalla prosecuzione dell'attività. Né la devoluzione dei proventi dell'attività al soddisfacimento dei creditori può essere, oggi, una semplice ipotesi di lavoro e, un domani, una mera eventualità: si è già osservato, infatti, che nel concordato in continuità non è dato al debitore decidere a posteriori, senza assumere un impegno vincolante nella proposta, se, quando, ed in che misura destinare al pagamento dei creditori i proventi dell'attività, né tanto meno prospettare quei proventi come meramente eventuali.

Per ciò solo, la proposta non risponde al requisito previsto dal citato art. 186 *bis*, comma 2°, lett. b), norma che correla il miglior soddisfacimento dei creditori alla prosecuzione dell'attività di impresa e non semplicemente al piano programmato dal debitore.

Del resto, se anche si volesse ragionare in termini di convenienza del concordato rispetto al fallimento le conclusioni non sarebbero diverse.

L'attestazione richiesta dall'art. 186 *bis* l. fall. postula un raffronto fra le prospettive di soddisfacimento dei creditori nello scenario concordatario ed in quello fallimentare, traducendosi in sostanza nella simulazione di un piano di riparto fallimentare, da porre a confronto con le previsioni di pagamento della proposta concordataria.

Nella specie, sul versante delle passività la sola differenza fra le due ipotesi è rappresentata dall'accollo da parte dei soci di un debito che la società ha nei confronti della Cassa Rurale di \_\_\_\_\_, assistito da ipoteca iscritta su beni personali dei medesimi soci, ma di tale accollo non è specificata la natura liberatoria per la procedura, e, in ogni caso, la differenza è solo apparente, atteso che, in caso di fallimento, quei beni entrerebbero a far parte dell'attivo e, secondo

quanto esposto dalla stessa debitrice, il loro valore garantirebbe l'integrale pagamento della Cassa. Sul versante dell'attivo, le poste destinate a soddisfare i creditori (crediti ed apporto esterno) sarebbero identiche nello scenario concordatario ed in quello fallimentare, e, anzi, in quest'ultimo caso ad esse si aggiungerebbe il ricavato della vendita di macchinari ed attrezzature: quand'anche il valore di questi beni fosse irrisorio, minimo, trascurabile (come di volta in volta affermato dalla debitrice e dai suoi professionisti, anche se poi nelle osservazioni del dr.

si effettua una stima di due automezzi di proprietà della società in misura pari a quasi 10 mila euro, importo non così irrisorio in un concordato che destina ai creditori chirografari soltanto 87 mila euro), esso sposta l'ago della bilancia a favore del fallimento. Chè, infatti, l'attestazione richiesta dal citato art. 186 *bis* non è nel senso che la proposta concordataria non sia "meno peggio", o sia solo di poco peggiore, rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, al contrario, in quello che le risorse assicurate dalla prosecuzione dell'attività di impresa, e quelle derivanti dalla (eventuale) liquidazione di beni non essenziali, porteranno ad un miglior soddisfacimento dei creditori.

Questo migliore trattamento potrebbe, in ipotesi, conseguire ad una diversa e più contenuta tempistica dei pagamenti nel concordato rispetto al fallimento, ma anche sotto questo profilo non è dato rivenire differenze tra il concordato proposto da e la alternativa fallimentare: premesso che l'affermazione, contenuta nel decreto del 28 gennaio, della parificazione dei tempi di pagamento nelle due procedure era compiuta non sulla base di un confronto fra procedure di concordato e di fallimento in genere (che, utile a scopi statistici, non lo è invece ai fini che ne occupano), ma con specifico riferimento alla fattispecie in esame, resta tuttora inspiegata ed inspiegabile la ragione per la quale il curatore dovrebbe incassare il credito verso Isolriv in tempi maggiori di quelli prospettati nel concordato, o non potrebbe egli stesso pervenire ad una (allo stato peraltro solo auspicata) definizione transattiva della causa di divisione instaurata dai soci.

L'apporto esterno, infine, è irrealizzabile: il valore delle quote indivise dei beni è in realtà destinato a soddisfare i creditori che su di essi hanno iscritto ipoteche giudiziali, ipoteche revocabili nel fallimento ma non anche nel concordato.

Quanto, infine, alle valutazioni "meritorie" compiute dal Tribunale – aggettivo che il professionista attestatore pare adoperare non nel senso, che gli è proprio, di "lodevole" o "encomiabile", bensì in quello di "valutazioni di merito" – giova ancora una volta ricordare che la Suprema Corte, sin dalla prima pronuncia con cui ebbe ad escludere la possibilità per il Tribunale di sindacare il merito della proposta

concordataria, ed in particolare la fattibilità (economica) del piano, ebbe ad osservare che *“la verifica della veridicità dei dati aziendali e la valutazione di fattibilità del piano deve essere effettuata da un professionista – che anche se scelto dall'imprenditore, è un professionista qualificato (la legge prevede che debba essere scelto tra quelli iscritti nel registro dei revisori dei conti) – il quale deve redigere una motivata relazione (essendo il suo elaborato finalizzato a garantire la serietà della proposta dell'imprenditore), dalla quale risultino la attività svolta e le ragioni che lo hanno portato a ritenere veridici i dati aziendali e fattibile il piano”*, indicando fra i compiti del Tribunale il *“riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione – inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti – possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditor”* (così Cass., 25 ottobre 2010, n. 21860). Questi principi, ribaditi da successive pronunce della Cassazione, hanno trovato conferma anche nella sentenza n. 1531/2013 resa a Sezioni Unite. Essa, infatti, non solo richiama il precedente orientamento, ma afferma espressamente che nel controllo demandato al Tribunale rientra senz'altro la *“delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate”*, ricomprendendo pertanto fra i poteri di intervento del giudice, deputato a garantire il rispetto della legalità dello svolgimento della procedura, un controllo sulla relazione del professionista attestatore *“concernente la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio”*.

Il concordato proposto da \_\_\_\_\_ deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Sull'istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero si provvede come da separata sentenza.

**P.Q.M.**

Dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato proposta da \_\_\_\_\_ & C.  
S.n.c.

Così deciso in Trento, li 11 febbraio 2016

Il Giudice rel.

Dr. Monica Attanasio

Il Presidente rel.

dr. Guglielmo Avolio